

(Avvertenza: testo emendato dalla redazione; "Gazzetta ufficiale" no. 125 del 07.11.2011 e no. 144 del 21.12.2012, nelle quali è indicato il periodo della loro entrata in vigore)

CODICE PENALE

PARTE GENERALE

TITOLO PRIMO (I) - DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Fondazione e limitazione della costrizione legale

Articolo 1

I reati e le sanzioni penali vengono stabiliti solo per quei comportamenti che danneggiano o minacciano le libertà personali e i diritti dell'uomo ed altri diritti e valori sociali garantiti e tutelati dalla Costituzione della Repubblica di Croazia e dal diritto internazionale in modo tale che la loro tutela non sarebbe attuabile senza costrizione legale.

... (omissis) ...

TITOLO SECONDO (II) - APPLICAZIONE DELLA GIURISDIZIONE PENALE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

... (omissis) ...

Applicazione della giurisdizione penale per reati contro i valori tutelati dal diritto internazionale commessi al di fuori del territorio della Repubblica di Croazia

Articolo 16

La giurisdizione penale della Repubblica di Croazia viene applicata nei confronti di qualsiasi persona che al di fuori del suo territorio commette reati di cui agli articoli 88, 90, 91, 97, 104, 105 e 106 della presente Legge, come pure reati che, in base ad accordi internazionali, la Repubblica di Croazia è in obbligo di sanzionare anche quando sono stati commessi al di fuori del suo territorio.

... (omissis) ...

Particolarità in merito all'avvio del procedimento penale per reati commessi al di fuori della Repubblica di Croazia

Articolo 18

... (omissis) ...

(3) Nel caso di cui all'articolo 16 della presente Legge, il procedimento penale per l'applicazione della giurisdizione penale della Repubblica di Croazia può essere avviato se la persecuzione penale non è stata promossa dinanzi alla Corte penale internazionale o alla corte di un altro paese, o se non ci si può aspettare un processo equo presso il tribunale del paese in cui il reato è stato compiuto, il tribunale del paese di cui il colpevole è cittadino o altro tribunale competente per il processo. Se il procedimento penale viene attuato in un altro paese contrariamente agli standard di giudizio equo riconosciuti a livello internazionale, il procedimento penale può essere avviato soltanto previa approvazione del procuratore generale.

(4) Nel caso di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della presente Legge, il procedimento penale verrà avviato soltanto se il colpevole si trova sul territorio della Repubblica di Croazia.

... (omissis) ...



TITOLO TERZO (III) - REATO PENALE

Modalità di attuazione del reato

Articolo 20

(1) Il reato può essere commesso mediante azione od omissione.

(2) Chi omette di impedire l'insorgere delle conseguenze legali di un reato, risponderà di omissione se è legalmente tenuto ad impedire l'insorgere di tali conseguenze e se l'omissione, per azione o significato, è parificata all'aver commesso il reato per azione.

(3) Al colpevole di aver commesso il reato per omissione può essere inflitta una pena lieve, a meno che non si tratti di reato perpetrabile soltanto per omissione.

... (omissis) ...

TITOLO QUARTO (IV) - PENE

... (omissis) ...

Finalità della pena

Articolo 41

La pena è finalizzata ad esprimere condanna sociale per il reato commesso, rafforzare la fiducia dei cittadini nell'ordinamento giuridico fondato sul primato del diritto, influire sul colpevole e su tutte le altre persone perché non commettano reati rafforzando la consapevolezza del rischio del commettere crimini e della giustizia della pena, nonché di assicurare al colpevole l'opportunità di reinserirsi nella società.

... (omissis) ...

TITOLO SESTO (VI) - CONFISCA DI VANTAGGI PATRIMONIALI, CONFISCA DI OGGETTI E DIVULGAZIONE PUBBLICA DELLA SENTENZA

... (omissis) ...

Divulgazione pubblica della sentenza

Articolo 80

(1) Nella sentenza in cui si proclama colpevole l'autore di un reato commesso per divulgazione pubblica, il tribunale, su richiesta della persona interessata o del procuratore generale quando ciò sia nell'interesse della persona danneggiata o nel pubblico interesse, può stabilire di rendere parzialmente o integralmente pubblica la sentenza a spese del colpevole.

(2) Nello stabilire il mezzo, la data, le modalità e le altre circostanze della divulgazione pubblica della sentenza, il tribunale deve adoperarsi perché tali fattori corrispondano alle circostanze in cui è avvenuta la divulgazione pubblica del contenuto oggetto di reato.

(3) Con la sentenza di assoluzione il giudice, su richiesta della persona assolta quando ciò sia nel suo o nell'interesse pubblico, può determinare che questa venga resa pubblica parzialmente o integralmente a carico del bilancio statale o del querelante privato. Il tribunale stabilirà il mezzo, il termine e le modalità di pubblicazione della sentenza.

TITOLO SETTIMO (VII) - PRESCRIZIONE

Prescrizione della persecuzione penale

Articolo 81

... (omissis) ...



(2) Non c'è prescrizione della persecuzione penale per i crimini di genocidio (articolo 88), aggressione (articolo 89), crimini contro l'umanità (articolo 90), crimini di guerra (articolo 91) ed altri crimini per i quali non è prevista la prescrizione in base alla Costituzione della Repubblica di Croazia o al diritto internazionale.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

Prescrizione dell'esecuzione della pena Articolo 83

... (omissis) ...

(2) Non c'è prescrizione dell'esecuzione della pena per i crimini di genocidio (articolo 88), aggressione (articolo 89), crimini contro l'umanità (articolo 90), crimini di guerra (articolo 91) ed altri crimini per cui non è prevista la prescrizione in base alla Costituzione della Repubblica di Croazia o al diritto internazionale.

... (omissis) ...

TITOLO OTTAVO (VIII) - SIGNIFICATO DELLE ESPRESSIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE LEGGE

Articolo 87

(1) Per giurisdizione penale della Repubblica di Croazia si intendono le disposizioni contenute nella presente Legge e nelle altre leggi della Repubblica di Croazia che definiscono i presupposti di punibilità e le sanzioni da comminare ai colpevoli di reati penali.

(2) L'atto illecito è l'azione che presenta le caratteristiche di reato, senza che sussistano cause di esclusione del fatto illecito.

(3) Per pubblico ufficiale si intende il funzionario o l'impiegato statale, il funzionario o impiegato nell'unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), l'ufficiale giudiziario, giudice giurato, membro del Consiglio giudiziario dello Stato o del Consiglio dell'avvocatura statale, funzionario arbitrale e notaio pubblico. Si ritiene pubblico ufficiale anche la persona che nell'Unione Europea, in un paese straniero, nell'ambito di un'organizzazione internazionale di cui la Repubblica di Croazia è membro, di un tribunale o arbitrato internazionale la cui giurisdizione è approvata dalla Repubblica di Croazia, espleta le funzioni affidate alle persone di cui nella proposizione precedente.

... (omissis) ...

(14) Le elezioni sono le consultazioni elettorali per il Parlamento croato, il Presidente della Repubblica, il Parlamento europeo, gli organismi di rappresentanza nelle unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), i sindaci dei comuni e delle città, i presidenti delle regioni, il sindaco della Città di Zagabria, come pure il procedimento decisionale nell'ambito del referendum statale.

... (omissis) ...

(21) Il crimine d'odio è il reato commesso verso altre persone per motivi connessi alla loro appartenenza razziale, colore della pelle, credo religioso, appartenenza etnica o nazionale, invalidità, sesso, orientamento sessuale o identità di genere. Tale comportamento verrà considerato quale aggravante, qualora la presente Legge non preveda espressamente pene più severe.

... (omissis) ...

(24) Vittima del reato è la persona fisica alla quale l'atto illecito commesso ha provocato dolore fisico o mentale, sofferenza emotiva, danni patrimoniali o una sostanziale violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(25) Le espressioni ed i concetti con significato di genere, indipendentemente se usati al maschile o femminile nella presente Legge, sono da riferirsi equamente sia al genere maschile che a quello femminile.

SEZIONE SPECIALE



TITOLO NONO (IX) - CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ E LA DIGNITÀ UMANA

Genocidio Articolo 88

(1) Chi, allo scopo di sterminare completamente o parzialmente un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale:

1. uccide i membri di tale gruppo,
2. infligge gravi lesioni fisiche o mette in serio pericolo la salute degli appartenenti al gruppo,
3. pone il gruppo in condizioni di vita finalizzate alla completa o parziale distruzione dello stesso,
4. intraprende misure finalizzate ad impedire le nascite all'interno del gruppo, o
5. trasferisce forzatamente i bambini in un altro gruppo,

sarà punito con la reclusione per un minimo di dieci anni o a lungo termine.

(2) Sarà punito con la stessa pena di cui al comma 1 del presente articolo chiunque ordina di compiere il genocidio.

(3) Chi incita direttamente e pubblicamente al genocidio, verrà condannato alla pena carceraria da uno a dieci anni.

... (omissis) ..

Crimini contro l'umanità Articolo 90

(1) Chi, infrangendo le regole del diritto internazionale nell'ambito di un ampio o sistematico attacco sferrato contro la popolazione civile, con la consapevolezza dell'attacco in questione:

1. uccide un'altra persona,
2. ai fini dello sterminio, impone a una popolazione civile condizioni di vita finalizzate allo sterminio parziale,
3. riduce in schiavitù una persona in modo da esercitare nei suoi confronti singoli o tutti i poteri derivanti dal diritto di proprietà, incluso il traffico di persone,
4. deporta o sposta forzatamente altre persone dai luoghi in cui risiedono legalmente tramite espulsione o altre misure coercitive, senza che sussistano i fondamenti previsti dal diritto internazionale,
5. imprigiona illegittimamente un'altra persona o gli toglie illegalmente la libertà,
6. sottopone a tortura la persona privata della libertà o sotto controllo dell'imputato, in modo tale da arrecargli intenzionalmente gravi sofferenze fisiche e mentali, ad eccezione di quelle che scaturiscono, sono proprie o sono la conseguenza casuale di una pena legale,
7. violenta un'altra persona, la riduce in stato di schiavitù sessuale, la costringe alla prostituzione, tiene prigioniera una donna rimasta incinta a seguito di violenza per influire sulla composizione etnica di una popolazione o compiere altre gravi infrazioni al diritto internazionale, priva un'altra persona della sua capacità riproduttiva biologica contro la sua volontà o in assenza di motivazioni di carattere medico o compie sulla persona altre forme di violenza sessuale di gravità paragonabile,
8. perseguita determinati gruppi o comunità su base politica, razziale, nazionale, etnica, culturale, religiosa, sessuale o di altro genere, inammissibile dal diritto internazionale, e lo fa relativamente a qualsiasi degli atti contemplati negli articoli dall'88 al 91 della presente Legge, in modo tale da privare intenzionalmente ed in larga misura dei diritti fondamentali una persona perché appartenente a un determinato gruppo o comunità, contrariamente a quanto previsto dal diritto internazionale,
9. arresta, tiene prigioniera o rapisce persone in nome o con il permesso, l'appoggio ed il consenso dello stato o di un'organizzazione politica, rifiutandosi poi di riconoscere tale atto di privazione della libertà o negando informazioni sul destino o il posto in cui tali persone sono relegate, allo scopo di privarle della tutela giuridica per un periodo di tempo prolungato,
10. nell'ambito di un regime istituzionalizzato di oppressione e dominio di una razza sull'altra o su altri gruppi razziali ed allo scopo di mantenere tale regime, compie uno degli atti disumani di cui nel presente articolo o un'azione simile a tali atti (crimine di apartheid), oppure



11. compie altri atti disumani finalizzati ad arrecare gravi sofferenze, lesioni fisiche o gravi danni alla salute,

verrà condannato alla reclusione per un minimo di cinque anni o per un periodo a lungo termine.

(2) Verrà condannato alla pena di cui al comma 1 del presente articolo chi ordina uno qualsiasi dei crimini elencati sopra.

Crimini di guerra

Articolo 91

(1) Chi, infrangendo le norme del diritto internazionale in tempo di guerra, occupazione o conflitto armato internazionale o conflitto armato che non ha importanza internazionale, compie una delle seguenti gravi violazioni contro persone o beni protetti dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949:

1. omicidio,
2. tortura o trattamento disumano, inclusi gli esperimenti biologici,
3. provocazione di grandi sofferenze, gravi lesioni fisiche o gravi danni alla salute,
4. deportazione, trasferimento o imprigionamento illegittimo di una persona protetta,
5. costrizione di un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle formazioni nemiche,
6. privazione del prigioniero di guerra o altra persona protetta del diritto a un processo giusto e regolare,
7. presa in ostaggio, o
8. distruzione e confisca di beni su larga scala senza che ciò sia giustificato da esigenze militari o facendolo in modo illegale ed arbitrario,

verrà condannato alla pena carceraria della durata di almeno cinque anni o di reclusione a lungo termine.

(2) Chi, violando le norme del diritto internazionale in tempo di guerra, occupazione, conflitto armato internazionale o conflitto armato che non ha importanza internazionale, compie altre gravi violazioni delle leggi e consuetudini applicate nei conflitti armati internazionali o nei conflitti armati che non hanno significato internazionale, ovvero uno qualsiasi dei seguenti atti:

1. indirizzare l'attacco contro popolazioni civili o singoli civili non direttamente partecipanti alle ostilità,
2. indirizzare attacchi contro impianti civili, ovvero impianti che non siano obiettivi militari,
3. indirizzare attacchi contro personale, impianti, materiale, unità o veicoli inclusi negli aiuti umanitari o nelle missioni di pace conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, fintanto che questi hanno diritto a proteggere i civili o gli impianti civili in conformità con le disposizioni del diritto bellico,
4. indirizzare attacchi con la consapevolezza che questi porteranno incidentalmente alla morte o al ferimento di civili o danneggeranno impianti civili o provocheranno gravi e prolungati danni all'ambiente naturale, in modo sproporzionato all'auspicato, concreto e diretto vantaggio militare,
5. attaccare e bombardare, con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitati o edifici indifesi e che non rappresentano obiettivi militari,
6. uccidere o ferire un soldato che si è arreso, dopo che questi ha deposto le armi o è rimasto disarmato,
7. usare in modo inappropriato la bandiera della tregua, la bandiera, le insegne militari e la divisa del nemico o delle Nazioni Unite, come pure i contrassegni particolari delle Convenzioni di Ginevra, causando morti o feriti gravi,
8. trasferire, direttamente o indirettamente, parti della propria popolazione civile sui territori occupati o deportare o trasferire tutta o parte della popolazione dei territori occupati all'interno o al di fuori di tali territori,
9. indirizzare attacchi contro edifici destinati alla religione, all'educazione, all'arte, alla scienza e a scopi umanitari, monumenti e beni culturali, ospedali ed altri luoghi che ospitano ammalati e feriti, a condizione che non si tratti di obiettivi militari,
10. sottoporre persone al potere della controparte a mutilazioni fisiche, prelevare tessuti e organi per il trapianto o esperimenti medici e scientifici di qualsiasi tipo, che non siano giustificati dal trattamento



medico, odontoiatrico o ospedaliero della persona in questione, e che non vengono eseguiti nel suo interesse e portano alla morte o mettono in serio pericolo la salute della persona o delle persone in questione,

11. uccidere o ferire a tradimento appartenenti alla nazione o all'armata nemica,
12. dichiarare che non si mostrerà alcuna pietà nei confronti del nemico,
13. distruggere o appropriarsi dei beni del nemico, a meno che ciò non sia espressamente dettato da esigenze di guerra,
14. vietare, sospendere o dichiarare illegali diritti ed attività di cittadini della parte ostile nell'ambito del procedimento penale,
15. costringere cittadini della parte ostile a partecipare ad azioni belliche dirette contro il loro paese, anche se erano stati al servizio della parte nemica prima dell'inizio della guerra,
16. saccheggiare città o località,
17. fare uso di veleni o armi tossiche,
18. fare uso di armi tossiche, gas asfissianti o altri gas o di qualsiasi liquido, sostanza o dispositivo simile,
19. fare uso di proiettili che nel corpo umano si diffondono o disperdono facilmente,
20. fare uso di armi, proiettili, materiali e modi di combattere che, per natura, provocano lesioni superflue e sofferenze inutili o che, contrariamente al diritto bellico, hanno la caratteristica di non distinguere tra obiettivi civili ed obiettivi militari, se tali armi, proiettili, materiali e modi di combattere sono oggetto di divieto totale,
21. ledere la dignità umana, specie per mezzo di atti umilianti e degradanti, adottare forme di punizione collettiva,
22. stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, indurre con la forza alla prostituzione, causare gravidanza o sterilizzazione forzata e qualsiasi altro tipo di violenza sessuale che rappresenti una grave violazione delle Convenzioni di Ginevra,
23. sfruttare la presenza di civili o altre persone protette per far sì che determinati luoghi, territori o forze militari vengano tutelati da operazioni militari,
24. indirizzare attacchi su edifici, materiale, unità mediche, mezzi di trasporto e personale contrassegnati dai simboli delle Convenzioni di Ginevra, conformemente al diritto internazionale,
25. ridurre civili alla fame quale modo di condurre operazioni belliche, negando loro i mezzi indispensabili alla sopravvivenza ed ostacolando l'accesso agli aiuti umanitari, diritti sanciti nelle Convenzioni di Ginevra,
26. arruolare bambini nelle forze armate nazionali o in formazioni militari staccate da quelle statali ed includerli attivamente nelle operazioni belliche, o
27. trasferire la popolazione civile per motivi collegati agli scontri, eccetto i casi in cui ciò sia richiesto per la sicurezza dei civili stessi o per motivi militari impellenti, verrà condannato ad almeno tre anni di reclusione.

(3) Verrà condannato alla pena di cui al comma 1 del presente articolo chi compie gli atti di cui al comma 2 del presente articolo nei confronti di un notevole numero di persone o lo fa in modo particolarmente cruento o infido, per avidità o altri moventi vili.

(4) Chi ordina il compimento degli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, verrà condannato come se li avesse compiuti di persona.

... (omissis) ...

Responsabilità del comandante

Articolo 96

(1) Il comandante militare o il superiore o la persona che agisce effettivamente in qualità di comandante militare o superiore che non impedisce alla persona che si trova sotto il suo comando e controllo o sotto la sua autorità effettiva e controllo, di compiere i reati di cui agli articoli dall'88 al 91 della presente Legge, verrà condannato come se avesse compiuto tali atti di persona. In tale caso non verrà applicata la disposizione di cui all'articolo 20, comma 3, della presente Legge.



(2) Il comandante militare o la persona che opera effettivamente quale comandante militare, che non è riuscito a mantenere il dovuto controllo sulle forze sotto il suo comando e controllo reale o sotto la sua autorità, se doveva essere a conoscenza che le sue formazioni stavano compiendo o si preparavano a compiere i reati di cui negli articoli dall'88 al 91 della presente Legge, e non abbia intrapreso tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedire che ciò accadesse, verrà condannato a una pena da tre a quindici anni di reclusione.

(3) Nell'ambito di tutti gli altri rapporti di supremazia e subordinazione ad eccezione di quelli di cui nel comma 2 del presente articolo, verrà condannato alla pena di cui al comma 2 del presente articolo, il superiore che non sia riuscito a mantenere il controllo dei propri subordinati sotto la sua effettiva autorità e controllo, se ha coscientemente ignorato l'informazione che stavano o si accingevano a compiere i reati di cui agli articoli dall'88 al 91 della presente Legge, se tali reati rientrano nelle sue reali competenze di autorità e controllo e non abbia intrapreso tutte le misure necessarie e ragionevoli di propria competenza per impedire che ciò avvenga.

(4) Se il dovuto controllo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non è stato effettuato per negligenza, il colpevole verrà condannato alla pena di reclusione da uno a dieci anni.

(5) Le persone di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo che non trasmettono le informazioni sui reati di cui negli articoli dall'88 al 91 della presente Legge alle autorità competenti perché venga avviata l'inchiesta e si proceda con la persecuzione penale dei colpevoli loro subordinati, verranno punite a una pena di reclusione da sei mesi a cinque anni.

... (omissis) ...

Preparazione di reati contro i valori tutelati dal diritto internazionale Articolo 103

Chi prepara il compimento di reati di cui negli articoli dall'88 al 91 della presente Legge è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti Articolo 104

Il funzionario o la persona che, su istigazione o con l'assenso espresso o tacito del funzionario o di un'altra persona operante in qualità di funzionario, arrechi gravi sofferenze fisiche o mentali per estorcere a persone informazioni o confessioni o per punirle di atti da esse commessi o presunti o da altre persone, o per intimidirle in modo da effettuare pressioni o per qualsiasi altra ragione fondata su una qualche forma di discriminazione, verrà condannata alla pena di reclusione da uno a dieci anni.

... (omissis) ...

TITOLO UNDICI (XI) - REATI CONTRO I DIRITTI DELL'UOMO E LE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Violazione del principio di uguaglianza Articolo 125

(1) Chi, in base a differenze di razza, appartenenza etnica, colore della pelle, sesso, lingua, religione, credo politico o di altro tipo, origine nazionale o sociale, status patrimoniale, nascita, istruzione, posizione sociale, status matrimoniale o familiare, età, condizioni di salute, invalidità, ereditarietà genetica, espressione di identità di genere, orientamento sessuale o altra condizione, nega, limita o condiziona il diritto di altri all'acquisizione di beni o la ricezione di servizi, l'espletamento di attività, l'impiego e la promozione sul lavoro, o chi sulla base di tali differenze assicura ad altri privilegi o vantaggi in riferimento ai diritti elencati, verrà condannato fino a tre anni di reclusione.

(2) La stessa pena di cui al comma 1 del presente articolo verrà comminata a chi perseguita singoli o organizzazioni per il loro impegno a favore dell'uguaglianza tra gli uomini.

Violazione del diritto di libera espressione dell'appartenenza nazionale



Articolo 126

(1) Chi nega o limita il diritto dell'appartenente a una minoranza nazionale il diritto di esprimere liberamente la propria appartenenza nazionale o autonomia culturale, verrà condannato alla pena di reclusione fino ad un anno.

(2) La stessa pena di cui al comma 1 del presente articolo viene comminata a chi, contrariamente alle prescrizioni sull'uso della lingua e scrittura, nega o limita alle persone il diritto di usare la propria lingua e scrittura.

Violazione della libertà di pensiero ed espressione

Articolo 127

(1) Chi nega o viola la libertà di parola o apparizione in pubblico, la libertà di stampa e manifestazione per il tramite di altri mezzi di pubblica informazione o di libera fondazione di mezzi di pubblica informazione, verrà condannato alla pena di detenzione fino ad un anno.

(2) La stessa pena di cui al comma 1 del presente articolo verrà comminata a chi ordina o attua la censura, o nega o limita illegalmente al giornalista la libertà d'informazione.

(3) La pena di cui al comma 1 del presente articolo verrà inflitta a chi ostacola illegalmente la stampa, la vendita o la distribuzione di libri, riviste, giornali ed altri articoli stampati, o la produzione e la trasmissione di programmi radiofonici, televisivi e delle agenzie di stampa, o la pubblicazione di altri contenuti mediatici.

Violazione del diritto di riunione e di protesta

Articolo 128

(1) A chi nega o viola il diritto a riunirsi o protestare in modo pacifico nell'ambito di manifestazioni pubbliche organizzate a norma di legge, verrà inflitta la pena di detenzione fino ad un anno.

(2) La stessa pena di cui al comma 1 del presente articolo viene comminata a chi con la violenza, gravi forme di minaccia o in altro modo, ostacola, impedisce o disturba notevolmente una manifestazione pubblica o di protesta pacifica organizzata in conformità alla legge.

Violazione del diritto di associazione

Articolo 129

Per chi nega o limita il diritto alla costituzione di partiti politici, organizzazioni sindacali o altre associazioni, l'adesione a o il ritiro da questi a norma di legge, è prevista la pena di reclusione fino ad un anno.

Violazione della libertà di professione religiosa

Articolo 130

(1) A chi nega o limita la libertà di coscienza e professione religiosa, manifestazione pubblica della propria religione o altro credo, sarà inflitta la pena di detenzione fino ad un anno.

(2) La stessa pena di cui al comma 1 del presente articolo, è prevista per chi nega a una comunità religiosa operante in conformità alla legge, il diritto di parità con le altre confessioni religiose nella Repubblica di Croazia, nega o ne limita il diritto a promuovere riti religiosi, fondare e gestire scuole, collegi, istituti, enti sociali o di beneficenza.

... (omissis) ...

TITOLO QUATTORDICESIMO (XIV) - REATI CONTRO LA VITA PRIVATA

... (omissis) ...

Uso illecito dei dati personali

Articolo 146



(1) Chi, contrariamente alle condizioni previste dalla legge, raccoglie, elabora e usa i dati personali di persone fisiche, verrà condannato alla pena di detenzione fino ad un anno.

(2) A chi, contrariamente alle prescrizioni legislative, esporta dati personali dalla Repubblica di Croazia per favorirne l'ulteriore elaborazione, pubblicazione o accessibilità a terzi, o chi, agendo secondo il comma 1 del presente articolo, trae considerevoli vantaggi materiali o provoca notevoli danni, sarà inflitta la pena di reclusione fino a tre anni.

(3) La pena di cui al comma 2 del presente articolo, viene inflitta a chi compie il reato di cui al comma 1 del presente articolo nei confronti di bambini, o chi, contrariamente alle prescrizioni di legge, raccoglie, elabora o usufruisce dei dati personali di persone fisiche relativi all'origine razziale o etnica, al credo politico, religioso o di altro tipo, all'associazione sindacale, alla salute e alla vita sessuale, nonché i dati delle persone fisiche concernenti procedimenti penali ed infrazioni.

(4) Se il reato di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo vengono perpetrati da un funzionario pubblico nell'espletamento delle proprie competenze, lo stesso verrà condannato da sei mesi a cinque anni di detenzione.

... (omissis) ...

TITOLO TRENTESIMO (XXX) - REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

... (omissis) ...

Danneggiamento o esportazione illegale di beni culturali

Articolo 319

(1) Chiunque danneggia o distrugge un bene culturale, sarà punito con la reclusione fino a tre anni.

(2) La pena di cui al comma 1 del presente articolo viene comminata a chi, senza il consenso dell'organo competente, esporta permanentemente, porta fuori o non fa rientrare entro i termini stabiliti, un bene culturale da e nella Repubblica di Croazia.

(3) Se a seguito del reato di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, insorge un ingente danno o se si tratta di un bene culturale d'importanza nazionale, al colpevole verrà inflitta una pena da sei mesi a cinque anni di detenzione.

(4) Per il tentato reato di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il colpevole sarà punito.

Attività illecite di ricerca ed appropriazione di beni culturali

Articolo 320

(1) A chi, contrariamente ai divieti o senza il consenso dell'organismo competente, compie attività di conservazione, restauro, ricerca o altri atti, scavi o ricerche archeologiche, che provocano la distruzione, il danneggiamento o la perdita della qualità di bene culturale, sarà inflitta la pena di fino a tre anni di detenzione.

(2) Se il reato di cui al comma 1 del presente articolo viene perpetrato nei confronti di un bene culturale d'importanza nazionale o viene causato un danno notevole, il colpevole sarà punito con una pena da sei mesi a cinque anni di reclusione.

(3) La stessa pena di cui al comma 2 del presente articolo viene inflitta a chi, nell'ambito di scavi archeologici o altre attività di ricerca, si appropria di oggetti scavati o rinvenuti che rappresentano un bene culturale.

Distruzione o occultamento di materiale d'archivio

Articolo 321

Chi, contrariamente alle prescrizioni vigenti, distrugge, occulta o rende inservibile materiale d'archivio o registri, o li porta fuori dalla Repubblica di Croazia senza il consenso dell'organo statale competente, viene punito con una pena detentiva da sei mesi a cinque anni.

... (omissis) ...



Istigazione pubblica alla violenza e all'odio

Articolo 325

(1) Chi, a mezzo stampa, radio, televisione, sistema o rete informatica, o in occasione di comizi pubblici o in altro modo, incita pubblicamente o rende accessibili al pubblico volantini, fotografie o altri materiali che inneggiano alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di appartenenti a singoli gruppi a causa della loro appartenenza razziale, religiosa, nazionale o etica, origine, colore della pelle, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, invalidità o altre caratteristiche, sarà condannato alla pena di detenzione fino a tre anni.

(2) A chi organizza o guida un gruppo di tre o più persone per commettere reati di cui al comma 1 del presente articolo, sarà inflitta una pena da sei mesi a cinque anni di detenzione.

(3) Chi partecipa all'associazione di cui al comma 2 del presente articolo, sarà punito con fino ad un anno di detenzione.

(4) La pena di cui al comma 1 del presente articolo viene inflitta anche a chi acconsente pubblicamente, nega o riduce significativamente la gravità del crimine di genocidio, aggressione, crimine contro l'umanità o crimine di guerra, rivolto verso un gruppo di persone o gli appartenenti a gruppi di persone a causa della loro appartenenza razziale, religiosa, nazionale o etnica, origine o colore della pelle, in modo tale da istigare la violenza o l'odio nei confronti di tali gruppi o degli appartenenti a questi.

(5) Per il tentato reato di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, il colpevole verrà punito.

... (omissis) ...

TITOLO TRENTUNESIMO (XXXI) - REATI CONTRO IL DIRITTO DI VOTO

Violazione del diritto di voto

Articolo 333

Chiunque, ricorrendo alla forza, a gravi minacce, corruzione o altro, influisce sull'elettore perché alla consultazione elettorale voti in un certo modo o rinunci a votare, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Negazione del diritto di voto

Articolo 334

Chiunque, nell'espletamento delle proprie competenze relativamente alle elezioni e contrariamente alla legge, non inserisce una persona nell'elenco elettorale o in altro modo nega alla stessa il diritto di voto, è condannato alla pena di detenzione fino a tre anni.

Uso improprio del diritto di voto

Articolo 335

(1) L'elettore che, nell'ambito di una stessa consultazione elettorale, vota dopo aver già votato o vota al posto e con il nome di un'altra persona, sarà condannato alla pena di detenzione fino a tre anni.

(2) La stessa pena di cui al comma 1 del presente articolo sarà inflitta a chi permette a un'altra persona di votare nuovamente.

Violazione del segreto elettorale

Articolo 336

Chiunque durante le elezioni viola il segreto elettorale o rivela, senza averne il consenso, la preferenza di voto di una data persona è punito con la reclusione fino ad un anno.

Distruzione e falsificazione di documenti elettorali

Articolo 337

(1) Chiunque distrugge, occulta, danneggia o sottrae documenti elettorali o altri oggetti necessari per le elezioni è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.



(2) La pena di cui al comma 1 del presente articolo sarà inflitta anche a chi inserisce negli elenchi elettorali persone inesistenti o persone che non godono del diritto di voto.

Broglio elettorale

Articolo 338

Chiunque aggiunge, sottrae, cancella voti o ricorre ad altri mezzi per falsificare i risultati elettorali è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

... (omissis) ...

TITOLO TRENTATREESIMO (XXXIII) - REATI CONTRO PAESI STRANIERI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

... (omissis) ...

Lesione della reputazione di un paese straniero o un'organizzazione internazionale

Articolo 356

(1) Chiunque pubblicamente ridicolizza, oltraggia o disprezza gravemente uno stato estero, la sua bandiera, lo stemma e l'inno, è punito con la reclusione fino ad un anno.

(2) Alla pena di cui al comma 1 del presente articolo soggiace anche chi ridicolizza, oltraggia o disprezza gravemente le Nazioni Unite, l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, la Croce Rossa Internazionale o altra organizzazione riconosciuta sul piano internazionale.

(3) La procedura penale viene avviata previo consenso del Procuratore della Repubblica di Croazia, dopo aver ottenuto il consenso del paese, dell'organizzazione internazionale o della persona a cui si riferisce il reato.

... (omissis) ...

